

**STATUTO**  
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"FONDO SOLIDALE PER ADOZIONI A DISTANZA POZZO DI GIACOBBE"  
in forma breve "**POZZO DI GIACOBBE**"

\*\*\*\*\*

**Articolo 1 – Denominazione, sede e durata**

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata ""FONDO SOLIDALE PER ADOZIONI A DISTANZA POZZO DI GIACOBBE"", ed in forma abbreviata ""POZZO DI GIACOBBE"" con sede in Fano (Pesaro) via Roma n. 169, presso la Parrocchia di San Cristoforo.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 2 – Finalità e scopi**

L'Associazione non persegue fini di lucro anche indiretto e svolge la propria attività esclusivamente per fini di solidarietà, e pertanto la stessa è da considerarsi un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi della Legge n. 266/1991 e del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997.

Tale Associazione è un'unione di persone che si pone la finalità di divulgare la cultura della dignità della persona umana, della fratellanza fra gli uomini, della solidarietà fra i popoli, della generosità e della condivisione fra le persone.

L'Associazione promuove e attua direttamente o attraverso la collaborazione con altre organizzazioni anche internazionali, l'adozione a distanza di minori, fanciulli, adolescenti, famiglie, portatori di handicap, persone indigenti o che vivono ai margini della società e della dignità umana, nonché progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone.

L'Associazione inoltre promuove e attua la solidarietà verso tutte le persone, presenti nel suo territorio, che sono in difficoltà ed in stato di bisogno.

L'Associazione promuove, oltre gli aiuti economici, legami umani ed affettivi con le persone adottate, con le loro famiglie di origine nonché con le organizzazioni intermedie che collaborano allo scopo, e con tutte le persone in difficoltà ed in stato di bisogno con le quali viene in contatto.

**Articolo 3 – Oggetto**

L'Associazione è apartitica, non lucrativa e di volontariato e come tale persegue le sue finalità nei campi della cultura, promozione sociale, tutela dei diritti umani e civili nonché assistenza e generosità. Tali finalità sono dirette a recare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni sociali, familiari, economiche e fisico-psichiche.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di aiuto alle persone bisognose, povere, emarginate, portatrici di handicap nonché di promozione del rispetto della vita, della dignità della persona umana, della fratellanza fra gli uomini e della solidarietà fra i popoli e non può svolgere attività diverse da quelle riportate nel successivo articolo 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

## Articolo 4 – Attività

L'Associazione opera al fine di perseguire le proprie finalità nei campi della promozione sociale, culturale e personale, tutela dei diritti umani e civili, assistenza e generosità.

In particolare l'Associazione può:

- promuovere e diffondere l'istituto dell'adozione a distanza;
- promuovere e diffondere solidarietà tra le persone, assistenza e generosità;
- individuare direttamente o tramite associazioni anche internazionali e persone di propria fiducia (come sacerdoti o missionari), fanciulli, adolescenti e minori in genere che versano in situazione di disagio economico, povertà o indigenza, per farle oggetto di particolare attenzione di aiuto mediante l'istituto della adozione a distanza, in ogni parte del mondo, compresa l'Italia, ma con preferenza al Rwanda e al Brasile, senza alcuna distinzione o preconcetto razziale, politico, religioso, culturale e sociale;
- effettuare adozioni a distanza di persone come sopra individuate, al fine del loro sostegno economico, morale e sociale;
- erogare direttamente, o tramite enti o persone di fiducia, alle persone come sopra individuate ed oggetto di adozione a distanza, le somme versate dai soci e dalle altre persone generose al fine di dare un aiuto economico ai fanciulli indigenti o alle loro famiglie;
- svolgere opera di sensibilizzazione presso persone, famiglie, parrocchie, cittadinanza, scuole, enti e quanti altri, affinché essi si facciano carico di aiutare economicamente i fanciulli, gli adolescenti e i minori in genere, dei paesi sottosviluppati del terzo mondo, che versano in situazione di disagio economico, al fine della loro adozione a distanza, nonché le persone povere, bisognose, indigenti, emarginate e portatrici di handicap, presenti sul nostro territorio, con la corresponsione di aiuti in denaro o in natura;
- racogliere fondi e risorse economiche presso persone, famiglie, parrocchie, cittadini, scuole, enti e quanti altri, per poter fare donazioni alle persone bisognose ed indigenti come sopra specificate, mediante l'istituto dell'adozione a distanza oppure mediante la corresponsione di aiuti continuativi o sporadici, sia in denaro che in natura;
- erogare direttamente alle persone bisognose ed indigenti presenti sul nostro territorio gli aiuti economici raccolti tra i soci e tra le altre persone generose;
- organizzare la raccolta straordinaria di fondi da destinare a popolazioni colpite da calamità naturali che si trovano in gravi situazioni di sostentamento, di nutrizione e igienico-sanitarie;
- sostenere, collaborare e finanziare progetti ed iniziative volte al miglioramento della qualità della vita delle persone in generale e della condizione femminile e dell'infanzia in particolare;
- promuovere, attuare e finanziare qualsiasi altra iniziativa utile per gli scopi dell'Associazione ed in particolare per favorire la raccolta di fondi da devolvere per le opere di generosità della stessa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la raccolta e la successiva rivendita di piccoli lavori artigianali e l'organizzazione di manifestazioni di qualsiasi genere;
- organizzare convegni, mostre, conferenze e manifestazioni per favorire lo diffusione delle adozioni a distanza;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per gli scopi dell'Associazione.

Gli associati prestano la propria attività a favore dell'associazione e dei beneficiari in modo spontaneo, volontario e gratuito. L'attività prestata non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari potranno essere erogati dei rimborsi spese, solo per le spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 5 – Rapporti con organismi civili e religiosi**

Nell'adempimento dei propri obiettivi, l'associazione collabora con organismi civili o religiosi che a vario titolo operano per un'effettiva promozione delle adozioni a distanza, dei diritti dell'infanzia nonché degli emarginati, dei poveri, degli indigenti, dei disagiati, all'estero ma anche in Italia, e comunque in ogni parte del mondo, senza distinzioni razziali, culturali, sociali, politiche, religiose o di qualsiasi altro tipo.

Collabora inoltre con qualsiasi associazione che si faccia portatrice nel mondo del rispetto della vita e dell'infanzia, della promozione dei valori umani e cristiani ed in particolare della solidarietà, della generosità e della condivisione.

## **Articolo 6 – Soci fondatori, ordinari ed onorari**

Sono aderenti della Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci ordinari;

L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e a tempo indeterminato, fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

L'adesione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.

La condizione di socio si perde a seguito di dimissioni volontarie, recesso, decadenza ed espulsione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere e tale recesso ha effetto immediato.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento delle quote associative stabilite, oppure per altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dall'Associazione del socio inadempiente con apposito provvedimento motivato ed inappellabile.

Agli associati dimessi, receduti, decaduti e espulsi non spetta alcun diritto a nessun titolo sul fondo comune dell'Associazione.

Qualsiasi socio che per qualunque motivo esca o decada comunque non faccia più parte dell'Associazione, potrà chiedere di essere riammesso all'Associazione stessa quando dovessero venir meno le condizioni che ne hanno causato le dimissioni, il recesso, la decadenza o la revoca.

## **Articolo 7 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;

- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Sindaci Revisori.

## **Articolo 8 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea composta da tutti gli aderenti all'Associazione, è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale per l'approvazione del relativo rendiconto economico e finanziario.

Nell'Assemblea, ogni socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare per delega più di un socio. La delega può essere conferita soltanto ad altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

L'Assemblea inoltre:

- a) determina il numero e provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- b) definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione ed approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva o respinge le proposte e le richieste di modifica dello Statuto sociale;
- d) approva i rendiconti economici e finanziari annuali redatti dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, nonché dei fondi o capitali acquisiti durante la vita dell'associazione;
- e) delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che vengono sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci oppure di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e affisso nella bacheca esterna della chiesa di San Cristoforo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti sia in proprio che per delega.

Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quella avente ad oggetto la modifica dello Statuto sociale per la quale è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno

degli associati, e di quella avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, per la quale occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati; le predette maggioranze qualificate sono richieste tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono svolte di norma da un associato scelto dal Presidente, ovvero da un notaio.

## **Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata ad un Consiglio Direttivo composto da non meno di cinque e non più di nove membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei 2/3 degli Associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni quadrimestre o almeno tre volte l'anno; è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce secondo il successivo articolo 10.

Può essere convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima oppure mediante convocazione telefonica effettuate almeno 24 ore prima.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che potrà confermarli o meno.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto Sociale e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione dell'Associazione e di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente tesa al raggiungimento degli scopi associativi ad eccezione di quanto, ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi, è riservato agli altri organi.

In particolare il Consiglio Direttivo provvederà a:

- a) eleggere fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) approvare le iniziative proposte dal Presidente e dai membri del Consiglio verificata la conformità con le linee programmatiche generali approvate dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone le spese;
- c) predisporre il rendiconto economico e finanziario di ogni singolo esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare sull'ammissione all'Associazione come soci di singole persone che ne abbiano fatto richiesta, nonché sulle dimissioni, decadenza ed espulsione di singoli soci;
- e) determinare ed approvare le quote associative annuali nonché degli altri contributi da versarsi da parte dei soci;
- f) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- h) ratificare i provvedimenti di straordinaria amministrazione, nella prima seduta successiva agli stessi, adottati dal Presidente o dal Vice Presidente per motivi di necessità o urgenza;
- i) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e provvedere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea stessa;
- j) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto Sociale;
- k) deliberare sulle proposte di affiliazione ad altre associazioni o sulle richieste di affiliazioni e collaborazioni di altre associazioni;
- l) delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio, determinandone i limiti;
- m) conferire procure speciali a terzi per oggetti determinati.

### **Articolo 10 – Il Presidente ed il Vice Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, rappresenta l'organizzazione di volontariato, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi alla organizzazione di volontariato.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente dura in carica tre anni, e l'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei 2/3 degli associati, può revocare il Presidente.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo collabora con il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, ne esercita tutte le funzioni e tutte le attribuzioni. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, tutte le funzioni sono attribuite al Consigliere più anziano di età.

### **Articolo 11 – Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno; svolge la funzione di verbalizzante delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo stesso, nonché coadiuva con l'intero Consiglio Direttivo nella esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione e della Associazione stessa.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci, del Libro dei Volontari, del Libro Giornale, del libro dei Bilanci, del Libro Verbali delle Assemblee dei Soci, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, nonché di altri eventuali Libri imposti dalla Legge .

### **Articolo 12 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno; cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, coadiuva il Collegio dei Sindaci Revisori nelle verifiche contabili e collabora alla formazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

### **Articolo 13 – Il Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Qualora la legislazione vigente non obblighi la presenza di tale organo, l'Assemblea dei Soci può ometterne la nomina.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti da scegliersi tra la compagine sociale. Il Collegio designa al proprio interno il Presidente.

L'incarico di Sindaco revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Sindaci curano la tenuta del Libro dei Verbali del Collegio dei Sindaci Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione nonché degli altri Libri sociali; relazionano all'Assemblea dei Soci il proprio parere sui rendiconti economici e finanziari redatti dal Consiglio Direttivo, nonché sulla regolarità dell'amministrazione dell'Associazione.

#### **Articolo 14 – Bilancio consuntivo e preventivo**

Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il relativo bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, entro il mese di novembre di ogni anno, redige e presenta all'Assemblea dei Soci un bilancio di previsione.

I bilanci, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

Dai bilanci devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. I bilanci devono coincidere con l'anno solare. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni avente le stesse finalità.

Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere impiegati dall'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse, con particolare riguardo nel prediligere e favorire il mantenimento e l'apertura delle adozioni a distanza.

Gli avanzi di gestione potranno essere accantonati al fine di utilizzarli negli anni successivi, sempre per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

#### **Articolo 15 – Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative;
- b) i contributi dei soci per le adozioni a distanza e per il sostentamento delle persone bisognose nonché per le altre attività promosse;
- c) i contributi di Enti pubblici e privati;
- d) i contributi di privati sostenitori,
- e) il ricavato dalla organizzazione di manifestazioni di promozione;
- f) il ricavato dalla vendita di piccoli lavori di artigianato conferiti gratuitamente e volontariamente all'Associazione;
- g) donazioni da parte di enti e privati di materiali, di beni mobili ed immobili, di attrezzature e quanto altro direttamente utilizzabile dalla Associazione per lo svolgimento della propria attività;
- h) rendite di beni mobili ed immobili dell'Associazione o comunque pervenuti o messi a disposizione dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata non espressamente prevista nelle suddette voci del presente articolo.

## **Articolo 16 – Patrimonio Sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e versamenti che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da eventuali fondi di riserva originati da avanzi annuali di gestione, da contributi di enti, associazioni e privati nonché da eventuali erogazioni, liberalità varie e lasciti, compresi beni mobili ed immobili, che possono a qualsiasi titolo pervenire all'Associazione.

Il versamento delle quote associative da parte dei soci non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## **Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione**

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Caritas parrocchiale di San Cristoforo o, in alternativa, ad altre associazioni che perseguono le medesime finalità.

## **Articolo 18 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

## **Articolo 19 – Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro V del Codice Civile e nella Legge 11/08/1991 n. 266, e pertanto il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 8 di tale Legge 266/1991.

AGENZIA delle ENTRATE – Ufficio di Fano  
Registrato a Fano il 17 settembre 2003  
al n. 2300 serie 3 / Esenti – Vol. /  
Il Responsabile Area Servizi  
(dott. Leonardo Muzzupappa)